

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato» (673)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 5 e <i>passim</i>
BASTIANINI (PLI)	3, 4, 6 e <i>passim</i>
COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
DEGOLA (DC)	3, 4
FONTANARI (Misto-SVP)	4
GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	6, 7, 9 e <i>passim</i>
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore alla Commissione	2, 3, 4 e <i>passim</i>
RASIMELLI (PCI)	4, 6, 7

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato» (673)

(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso. Ricordo che in quell'occasione, dopo la chiusura della discussione generale, il relatore aveva replicato preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti. In quella stessa seduta il Governo aveva rinunciato a replicare.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura, con l'avvertenza che in ossequio alla lettera del Presidente del Senato del 28 febbraio scorso, relativa alla formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte, negli articoli in esame, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale.

Art. 1.

(Iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori)

1. Le imprese che eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio, di importo superiore a lire 45 milioni, debbono essere iscritte nell'Albo nazionale dei co-

struttori, istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata, nelle categorie di cui alla tabella annessa alla legge citata, ai sensi delle norme seguenti.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del relatore. Il primo tende a premettere all'articolo le parole: «Limitatamente alle opere della categoria II della legge 10 febbraio 1962, n. 57». Il secondo tende ad elevare da 45 a 150 milioni l'importo al di sopra del quale è richiesta l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori, previsto al terzo rigo dell'articolo 1.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti intendono raccogliere le osservazioni emerse in sede di discussione generale. In particolare l'emendamento tendente a premettere le parole: «Limitatamente alle opere della categoria II della legge 10 febbraio 1962, n. 57» ha lo scopo di fare chiarezza su un punto che è stato definito unanimemente oscuro. Il problema è particolarmente sentito per quanto riguarda l'intervento delle imprese private non qualificate nel settore dei lavori edilizi — cioè nel settore compreso nella categoria II —, mentre per i lavori non edilizi ricompresi nelle altre categorie iscritte nell'albo nazionale dei costruttori non si avverte un'analoga necessità di chiarimento. Nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo si istituisce una sezione delle imprese che operano per conto di privati limitata ai soggetti ricompresi nella categoria II. Ci si potrebbe domandare come si intende operare nei confronti delle altre categorie poichè innegabilmente il disegno di legge non è molto chiaro nel merito. Infatti, mentre al primo comma dell'articolo 2 si istituisce una sezione degli imprenditori privati, all'ultimo comma dello stesso articolo si stabilisce che per l'iscrizione nelle altre categorie di specializzazione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 57 del 1962. È ovvio che in questo modo si ingenera una confusione. L'emendamento da me presentato si ripropone di specificare che l'albo di qualificazione previsto per le imprese private è limitato soltanto alla categoria II, men-

tre per le altre categorie non è previsto alcun albo di qualificazione. Questo emendamento perciò prevede una minore restrizione ed a mio parere è più aderente alla realtà dei fatti.

Per quanto riguarda il secondo emendamento debbo ricordare che l'importo dei lavori non ha uguale rilevanza per tutte le categorie. Il limite dei 150 milioni può essere considerato non elevato per i lavori di carattere edilizio, ma viceversa è molto alto per lavori di altro genere, quali ad esempio quelli relativi agli impianti elettrici. Proprio sulla soglia dei 45 milioni, prevista al terzo rigo dell'articolo 1, si sono accese delle dispute tra le categorie di imprese rappresentate dall'ANCI e dall'API e le categorie degli artigiani. Infatti gli artigiani lamentano che la loro categoria deve già dimostrare il possesso di particolari requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale degli artigiani; se un artigiano opera nel campo edilizio si richiede addirittura una doppia qualificazione. Le categorie degli artigiani ci hanno chiesto insistentemente il motivo di questo particolare e deterriore trattamento.

Nella mia qualità di relatore ho ritenuto necessario presentare un emendamento per risolvere questo problema. Ho proposto perciò di elevare l'importo previsto nel terzo rigo dell'articolo 1 a lire 150 milioni; non dobbiamo dimenticare che questa somma è rilevante per l'impresa artigiana. Al di sotto di questa soglia non si richiede l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori; è perciò sufficiente essere iscritti all'albo nazionale degli artigiani per eseguire lavori per conto di committenti privati o in proprio. Per le opere di importo superiore a 150 milioni, cioè per opere rilevanti, visto quanto meno il loro costo, si ritiene necessaria una maggiore qualificazione dell'impresa e quindi si richiede l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

La 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge subordinatamente alla riformulazione dell'articolo 1 nel senso di escludere, ai fini dell'iscrizione nell'albo, le imprese che eseguono lavori in proprio. A mio parere proprio in questo caso si richiede una maggiore qualificazione delle

imprese e quindi la loro iscrizione nell'albo. Infatti la 1^a Commissione non ha considerato il caso, peraltro molto diffuso, del costruttore che esegue le opere in proprio, ma poi aliena a terzi il prodotto finale.

Propongo perciò di richiedere nuovamente l'espressione di un parere alla 1^a Commissione, in modo che la Commissione stessa possa tenere nella dovuta considerazione le osservazioni da me fatte.

DEGOLA. È noto a tutti qual è il mio pensiero in ordine a questo disegno di legge. Non vorrei ripetere cose già dette, ma sono costretto a ribadire che a mio parere non è opportuno creare questa «bardatura» inutile per quanto riguarda l'iscrizione all'albo di imprese che eseguono lavori per conto di committenti privati. Dubbi ancora più gravi derivano dalla limitazione di tale iscrizione alle opere della categoria II della legge n. 57 nella previsione del disegno di legge. Infatti se è vero che una qualificazione delle imprese si può ottenere soltanto attraverso la loro iscrizione nell'albo dei costruttori, non vedo come sia possibile limitare la richiesta di qualificazione per le imprese che eseguono opere appartenenti alla categoria II. Ad esempio, le imprese che eseguono impianti elettrici forse che non costituiscono un aspetto importante ed altrettanto se non forse più pericoloso di quelle comprese nella categoria II?

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Cerchiamo di essere coerenti. La limitazione alla categoria II era stata proposta dal relatore proprio per venire incontro alle sue obiezioni, senatore Degola. Dobbiamo decidere se la vogliamo o no. Il relatore sarebbe ben felice di ritirare questo emendamento.

DEGOLA. Sto facendo un ragionamento per assurdo. Preciso che non credo che la qualificazione delle imprese possa essere ottenuta attraverso l'iscrizione all'albo dei costruttori. Poiché non credo questo, non mi convince nemmeno il fatto che si cerchi di superare il problema con la limitazione ad una sola categoria, cioè alla fin fine cercando di procurare il minor danno possibile.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Non si può dire no a tutto. Ribadisco la mia disponibilità a ritirare l'emendamento.

DEGOLA. Poi resta il problema degli artigiani che devono affrontare due procedure: quella prevista dalla legge per l'artigianato, che comporta una serie di accertamenti sulla loro qualificazione per poter esercitare la professione di artigiani, e quella prevista per l'iscrizione nell'albo dei costruttori se la loro attività si svolge in tale campo.

La situazione è quindi parecchio confusa e mi induce ad una posizione di astensione.

Sull'aspetto specifico del parere della 1^a Commissione, devo dire che essa ha perfettamente ragione. Infatti, una normativa del genere contrasta con l'articolo 41 della Costituzione, perchè in definitiva limita la libertà di iniziativa economica.

BASTIANINI. La penso in modo esattamente opposto a quello del senatore Degola.

I dettagli li conosciamo, così come sappiamo che nel campo delle costruzioni è necessario garantire che chi opera dia adeguate garanzie circa la sua preparazione professionale, per evitare una serie di problemi.

DEGOLA. Secondo lei l'albo può essere una garanzia per le opere pubbliche?

BASTIANINI. Questa è una premessa per passare ad un sistema di collegamento a protezioni assicurative, che è poi la procedura base per responsabilizzare chi lavora nel campo dell'edilizia sul territorio. Che l'albo non sia o non si sia dimostrato una soluzione sufficiente per dare queste garanzie, posso anche concordare con il collega Degola. Ma che sia, ad oggi, l'unica soluzione per immaginare di poter offrire, sia pure in termini incerti, qualche garanzia, è altrettanto vero.

Quindi, continuare a consentire che strutture palesemente inadeguate affrontino problemi al di fuori di qualsiasi preventiva qualificazione è sbagliato, porta all'edilizia devastante che troppe volte abbiamo conosciuto. E riguardo alla conduzione in proprio, senatore Degola, è proprio lì che serve di più, perchè è proprio questo il campo in cui si può danneggiare di più il terzo.

8^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

DEGOLA. Si dà il caso che sia una norma incostituzionale.

RASIMELLI. Tutti questi problemi sono regolati da una serie di altre leggi, disposizioni, competenze professionali. Per un'opera, ci vuole un direttore dei lavori e tutta una serie di approvazioni specifiche, per cui non credo che questa legge risolva il problema che stiamo dibattendo: è soltanto un vincolo in più.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Voglio fare presente un aspetto non irrilevante. Tutte le costruzioni abusive in Italia — e non sono poche — sono state realizzate da imprese a loro volta abusive. Infatti, una impresa seria non andava a prendersi certe responsabilità. Chiedendo l'iscrizione nell'albo scoraggeremo oltre tutto anche questo aspetto dell'abusivismo.

RASIMELLI. Vorrei sottolineare, però, un aspetto. Siamo tutti d'accordo sul limite dei 150 milioni, ma con questo limite l'abusivismo sarebbe cresciuto lo stesso con imprese non iscritte all'albo. Quello che voglio dire è che tutte queste cose dipendono dal funzionamento della macchina pubblica, dai rapporti professionali, dalla serietà con cui si rispetta tutta una serie di vincoli che oggi regolano le costruzioni edilizie.

È per questi motivi che non credo che il presente provvedimento porti ad un salto di qualità in campo edilizio. Occorre applicare bene le leggi che già esistono e che sono tante.

PRESIDENTE. In ogni caso, non toglie nulla: aggiunge un nuovo vincolo.

RASIMELLI. Sì, ma è un vincolo secondo me di scarso significato.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Abbiamo fatto una discussione generale dalla quale sono emerse, sì, posizioni diversificate, ma non è emerso un rifiuto in blocco del provvedimento. È proprio per questo che ho presentato degli emendamenti, altrimenti non mi sarei preoccupato neanche di questo.

DEGOLA. La mia personale posizione è di grande scetticismo sul complesso del disegno di legge. Però, dato che stiamo esaminando questa norma, non vedo per quale ragione debba essere diretta solo alla II categoria, quando c'è ad esempio la categoria degli impianti elettrici che richiede una qualificazione sicuramente maggiore rispetto all'opera del muratore.

Stando così le cose, devo dire che sono convinto non solo che non stiamo facendo una cosa utile, ma che anzi stiamo approvando una nuova norma che si rileverà dannosa per l'assetto produttivo in campo edilizio.

Per quanto riguarda il parere della 1^a Commissione, sono assolutamente convinto della giustizia delle osservazioni fatte e quindi il mio parere è che ci si debba adeguare. Infatti l'articolo 41 della Costituzione dice che c'è libertà di iniziativa e l'imposizione di questo vincolo è in contrasto con tale norma.

BASTIANINI. Queste norme sono in vigore, eppure le case crollano ugualmente.

RASIMELLI. Per costruire una casa è necessario un progetto fatto da persona qualificata ed i lavori devono essere seguiti da un direttore abilitato a farlo; perciò se la casa crolla la responsabilità è dei tecnici.

PRESIDENTE. A mio avviso, se vogliamo procedere nell'esame del disegno di legge, ritengo opportuno invitare la 1^a Commissione a riconsiderare il suo parere per la parte relativa all'articolo 1, perchè se insiste per la soppressione del riferimento alle imprese che eseguono lavori in proprio dovremo uniformarci o rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

FONTANARI. Si potrebbe aggirare l'ostacolo sostituendo le parole: «in proprio», con le altre: «per conto proprio».

PRESIDENTE. Potrebbero, però, sorgere dei dubbi di interpretazione.

Propongo quindi di invitare la 1^a Commissione a riconsiderare il suo parere accantonando, nell'attesa, l'articolo 1 ed i relativi emendamenti.

8^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Categorie di iscrizione)

1. Nell'ambito della categoria II, di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche, viene istituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la sezione delle imprese che operano per conto di committenti privati o in proprio.

2. Le imprese appaltatrici di opere pubbliche iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori possono eseguire per conto di committenti privati o in proprio lavori di importo corrispondente a quello di iscrizione conseguito nelle singole categorie.

3. Per l'iscrizione nelle altre categorie di specializzazione di cui alla tabella indicata al primo comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento con cui propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 è strettamente correlato all'estensione che vogliamo dare a questo albo dei costruttori. La mia proposta era di limitarlo alla categoria II, però non ho nulla in contrario ad estenderlo a tutte le categorie; in tal caso però suggerirei la soppressione della prima parte del primo comma dell'articolo 2, dalla parola: «Nell'ambito» fino alla parola: «modifiche». La formulazione del primo comma sarebbe quindi la seguente: «Viene istituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la sezione delle imprese che operano per conto di committenti privati o in proprio». Se venisse approvata questa modifica non vi sarebbe necessità di sopprimere l'ultimo comma.

mi riservo, comunque, di formalizzare l'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Poichè vi sono connessioni con l'articolo 1, propongo l'accantonamento anche dell'articolo 2. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Importi di iscrizione)

1. Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 2 sono classificate con riferimento ai seguenti importi:

I: fino a L.	45.000.000
II: » » L.	75.000.000
III: » » L.	150.000.000
IV: » » L.	300.000.000
V: » » L.	750.000.000
VI: » » L.	1.500.000.000
VII: » » L.	3.000.000.000
VIII: » » L.	6.000.000.000
IX: » » L.	9.000.000.000
X: » » L.	oltre 9.000.000.000.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento volto a sopprimere le seguenti fasce di classificazione:

- « I: fino a L. 45.000.000
II: fino a L. 75.000.000 ».

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho proposto questo emendamento perchè se è valida l'ipotesi dell'iscrizione all'albo per lavori di importo superiore ai 150 milioni, evidentemente vanno eliminate le prime due categorie.

COLOMBO Vittorino (V.). Sono d'accordo sull'eliminazione della I e della II fascia, ma voglio ribadire che sarebbe opportuno prevedere per la categoria degli artigiani qualcosa di diverso da quanto stabilito nel disegno di legge. Infatti, in esso si prevede di escludere la categoria degli artigiani dall'iscrizione all'albo soltanto fino all'importo di

150 milioni. A mio parere sarebbe opportuno specificare che anche per la fascia di 150 milioni le imprese artigiane non debbono obbligatoriamente iscriversi all'albo nazionale dei costruttori, essendo sufficiente l'iscrizione all'albo degli artigiani. Non bisogna infatti dimenticare che per gli artigiani si impone l'iscrizione a due diversi albi, quello dei costruttori e quello degli artigiani. Accettiamo questa duplice iscrizione ma limitiamola all'importo di 300 milioni di lire. Al di sotto di questo importo, quindi anche per la fascia di 150 milioni, è sufficiente l'iscrizione all'albo degli artigiani che è in grado di garantire la qualificazione necessaria per quel tipo di lavoro. In sostanza, a mio parere sarebbe opportuno procedere ad una limitazione degli importi di iscrizione.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Forse questa limitazione è troppo elevata.

COLOMBO Vittorino (V.). L'inflazione fa comunque perdere di valore gli importi.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, alla lettera c), tra i requisiti di ordine generale si richiede che sia compreso il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Come si fa a conciliare la richiesta di questo certificato con la proposta del senatore Colombo di esimere dall'iscrizione le imprese artigiane che eseguono lavori fino al limite di 300 milioni?

BASTIANINI. Le imprese sono comunque già iscritte nell'albo nazionale degli artigiani.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo è vero, ma l'iscrizione all'albo nazionale degli artigiani non richiede requisiti tendenti ad accertare la qualificazione, la capacità professionale, l'attitudine al lavoro e la struttura delle imprese che eseguono questi lavori. Invece il disegno di legge al nostro esame vuole introdurre delle

specifiche garanzie per evitare che alcune imprese eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio senza avere una specifica qualificazione.

Questo è un principio generale che non può essere derogato soltanto a favore della categoria degli artigiani. È vero che la nostra Costituzione garantisce la libertà di associazione e di impresa, ma è altrettanto vero che la Costituzione garantisce l'incolumità e la sicurezza del cittadino. Se lo svolgimento di un'attività umana può produrre un pericolo per la sicurezza pubblica è necessario creare delle norme per regolare questa stessa attività. Queste norme potranno essere più o meno rigide, ma comunque dovranno essere vincolanti per tutte le categorie interessate senza alcun tipo di eccezione.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Con le norme contenute in questo disegno di legge si intende accertare l'affidabilità economica delle imprese, quindi anche di quelle artigiane. Questa caratteristica è influente per l'iscrizione all'albo nazionale degli artigiani. È perciò necessario prevedere requisiti ulteriori che garantiscano al committente l'esatta realizzazione della commessa e la possibilità dell'impresa di rispondere dei rischi inerenti. Il disegno di legge in discussione prevede anche la richiesta di garanzie finanziarie per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, garanzie non richieste per l'iscrizione nell'albo nazionale degli artigiani.

RASIMELLI. Mi sembra che non si consideri il fatto che si parla di lavori privati, in cui il committente può usufruire di consigli tecnici e professionali che gli consentono di esprimere giudizi preventivi. Esistono perciò anche delle cautele di fatto per i lavori affidati alle imprese artigiane.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ribadisco che l'iscrizione all'albo nazionale degli artigiani non richiede tutti i requisiti previsti da questo provvedimento per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame stabilisce i requisiti di ordi-

ne speciale che le imprese debbono possedere per chiedere l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori. Se l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane richiede gli stessi requisiti *nulla quaestio*, ma in caso contrario non possiamo fare un'eccezione per le imprese artigiane perchè non è consentito usare una disparità di trattamento tra le varie categorie di imprese. La parità di trattamento è addirittura stabilita nell'articolo 3 della Costituzione.

COLOMBO Vittorino (V.). L'articolo 3 della nostra Costituzione statuisce la parità di trattamento a parità di condizioni. Se non esiste parità di condizioni non è lecito richiedere una parità di trattamento. Nel caso al nostro esame non esiste parità di condizioni: infatti da una parte vi è un'impresa iscritta in un albo disciplinato dalla legge nazionale, mentre dall'altra vi è un'impresa che non presenta gli stessi requisiti. È chiaro che i requisiti speciali richiesti dall'articolo 5 per l'iscrizione delle imprese che eseguono lavori per conto di committenti privati od in proprio nell'albo nazionale dei costruttori non coincidono con quelli richiesti alle stesse imprese per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. Non bisogna però dimenticare che la mia proposta si riferiva soltanto alla fascia delle imprese che operano fino a 150 milioni, dato che concordo sul fatto che per gli importi successivi debbono essere ricomprese nell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori anche le imprese artigiane. Quindi, mi sembra che in questo caso tirare in ballo la Costituzione non c'entri molto.

RASIMELLI. Avevo capito, senatore Colombo, che la sua proposta era che l'iscrizione all'albo degli artigiani fosse esaustiva per quanto riguarda gli importi sotto i 150 milioni.

COLOMBO Vittorino (V.). No, sotto i 300 milioni. Infatti, le prime due fasce vengono abolite e per tutti si comincia da 150 milioni. Per la prima fascia dovrebbe bastare l'iscrizione all'albo degli artigiani, mentre per importi maggiori non sarebbe sufficiente.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non sono d'accordo con la proposta del senatore Colombo in quanto con le norme previste nel disegno di legge si intende richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Per inciso, voglio ricordare che alla Camera si sta esaminando il provvedimento sull'albo nazionale dei costruttori e sono state apportate modifiche alle tabelle. A mio parere si può benissimo partire dalla cifra di 150 milioni.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Ritengo che manchi nell'iscrizione all'albo degli artigiani la garanzia della capacità economica che deve essere invece fornita nel caso dell'iscrizione all'albo nazionale, così come manca tutta una serie di altre garanzie che qui sono richieste e lì no. Quindi ritengo equo che il limite venga lasciato a 150 milioni per tutti, anche per non creare discriminazioni tra l'iscrizione ad una categoria e l'iscrizione ad un'altra. Quindi, a mio avviso, è meglio non complicare la legge e lasciare fermo per tutti il limite di 150 milioni.

BASTIANINI. O si condividono le finalità del disegno di legge e si immagina che, sia pure con uno strumento imperfetto, l'albo, si possa mettere un po' d'ordine dove c'è troppo disordine, oppure si decide che l'albo non serve, e allora non si deve procedere alla sua approvazione. Nel primo caso, però, la norma deve essere uguale per tutti, il criterio deve essere equilibrato. Probabilmente il limite di 150 milioni può avere un senso perchè fa salve le esigenze delle imprese minori.

Se l'obiettivo che si ritiene di perseguire è giusto, dobbiamo agire con equità.

COLOMBO Vittorino (V.). Non c'è, evidentemente, entusiasmo da parte nostra nel portare avanti questo disegno di legge, pur riconoscendo che l'esigenza di qualificazione sia fondamentale. Da parte nostra c'è sfiducia che l'albo possa corrispondere a questa esigenza: anzi abbiamo grossi timori che

8^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

l'albo possa diventare un ostacolo di natura corporativa per le imprese minori. Questo è il discorso di carattere politico. Nessuno mi può dire che tale pericolo non c'è.

Da queste preoccupazioni nasceva il discorso sulle imprese artigiane e la proposta di elevazione della fascia iniziale.

In sostanza, parlando sempre in termini politici e non tecnici, il punto di mediazione è quello di richiedere l'iscrizione all'albo per lavori di entità consistente, ove queste esigenze di garanzia e di qualificazione presuppongano non solo determinati requisiti, ma l'attività di una impresa già consolidata e sperimentata. Infatti, è evidente che una impresa in fase di avvio o magari anche in fase di notevole sviluppo non sarebbe in grado di dare le stesse garanzie. Da qui nasceva la proposta, accolta, di soppressione delle prime due fasce e la proposta particolare per le imprese artigiane che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti dall'albo, sottostanno già ad un vaglio di carattere tecnico-professionale da parte di un organismo che non sarà qualificato come un albo dei costruttori, ma che comunque costituisce un minimo di filtro.

Sul piano tecnico, mi rivolgo ai colleghi più competenti di me presenti in questa Commissione: c'è un modo per risolvere il problema, cioè per conciliare le due cose, per fare una legge sull'albo che garantisca i requisiti richiesti oltre un certo limite e non li richieda prima di questo limite, prevedendo eventualmente una fascia intermedia per le imprese artigiane? Mi affido al giudizio dei colleghi che ne sanno più di me dal punto di vista tecnico ed hanno un'esperienza diretta nel settore per fare delle proposte in questo senso. Vorrei che fosse compreso però lo spirito della mia richiesta, che non è intesa a ritardare l'iter del provvedimento. La mia proposta certamente non è entusiasmante, ma può evitare determinati pericoli che un meccanismo di questo genere può creare.

L'ostilità della 1^a Commissione all'istituzione di albi — che per la verità per altri settori si vanno moltiplicando nel nostro Paese — è dovuta forse al timore che l'iscrizione all'albo dei costruttori possa costituire una sorta di difesa corporativa di determinate categorie e ritengo che tale pericolo esista.

Vorremmo quindi fare qualcosa perchè siano presi in considerazione quegli aspetti positivi da noi sottolineati evitando però di fare emergere quelli negativi. Sul piano tecnico, se i colleghi desiderano avanzare delle proposte diverse dalle mie sono pronto a prenderle in considerazione.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. A mio avviso il pericolo paventato dal senatore Vittorino Colombo non esiste, cioè che si crei una sorta di corporativismo che faccia da freno allo sviluppo di imprese minori, perchè i comitati regionali dell'albo dei costruttori sono costituiti in prevalenza da funzionari statali e questo dovrebbe dare una certa tranquillità; inoltre, sia nel comitato regionale che in quello centrale è prevista una larga rappresentanza delle imprese artigiane, e questo significa che gli artigiani riconoscono ai comitati regionali la competenza a giudicare.

Quindi, a mio parere, poichè gli interessi sono sufficientemente tutelati, non dovrebbe esistere il pericolo di corporativismo e ritengo, inoltre, che il limite di 150 milioni sia accettabile ed equo.

COLOMBO Vittorino (V.). La sua risposta, senatore Pagani, non è molto soddisfacente, perchè un tipo di corporativismo può esistere anche a livello degli artigiani.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. La presenza di pubblici funzionari all'interno dei comitati dovrebbe offrire ampie garanzie contro ogni tipo di corporativismo.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuno, prima di passare alla votazione dell'emendamento all'articolo 3, votare preliminarmente l'emendamento presentato all'articolo 1, precedentemente accantonato, con il quale il relatore propone di sostituire al terzo rigo dell'articolo 1 le parole: «45 milioni» con le altre: «150 milioni».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il suddetto emendamento.

È approvato.

8^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

L'articolo 1, con la modifica testè approvata, rimane peraltro accantonato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore all'articolo 3, tendente a sopprimere le prime due fasce di classificazione: «I: fino a L.45.000.000; II: fino a L. 75.000.000».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Requisiti di ordine generale)

1. I requisiti di ordine generale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione, nonchè assenza di procedimenti pendenti o di provvedimenti definitivi di cui all'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta;

d) dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata, relativa alla osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse.

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) debbono essere comprovati per il titolare, se

trattasi di ditta individuale, ovvero per il rappresentante legale di ditte costituite nella forma delle società commerciali, nonchè per le persone alle quali è affidata la direzione tecnica.

3. Le imprese costituite in forma di società commerciali debbono altresì esibire copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed il certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «a) cittadinanza italiana».

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 4, siamo stati invitati dalla 1^a Commissione a rivedere alcuni punti. In particolare, per quanto attiene la lettera a), questo non tiene conto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità economiche europee. Per la lettera b) laddove recita: «assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione, nonchè assenza di procedimenti pendenti o di provvedimenti definitivi di cui all'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936», la Commissione affari costituzionali ha rilevato che la sua formulazione è alquanto generica e non conciliabile con la necessaria delimitazione degli accertamenti demandati all'autorità amministrativa competente. Quindi, si dovrebbe sopprimere questo secondo requisito, perchè la presenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti non può essere motivo di preclusione.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nell'attuale normativa è prevista la non iscrizione o, se già iscritti, la sospensione dall'albo nazionale dei costrutto-

8^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

ri se vengono commessi alcuni delitti o esistono dei carichi pendenti.

COLOMBO Vittorino (V.). Ma si tratta di reati commessi contro la Pubblica amministrazione.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qualora le imprese che eseguono lavori per conto di committenti privati o in proprio commettano alcuni reati ai danni della Pubblica amministrazione in relazione alle procedure di appalti, si prevede la non iscrizione delle stesse all'albo dei costruttori o la sospensione nel caso in cui le imprese siano già iscritte.

Quindi ritengo che questo punto andrebbe riformulato rifacendoci alla normativa vigente.

COLOMBO Vittorino (V.). È proprio questo che contesto, perchè quella normativa si riferisce a reati commessi contro la Pubblica amministrazione, mentre in questo caso si tratta di imprese private che lavorano per privati, quindi non si può prendere quel testo e trasferirlo qui, è una situazione completamente diversa.

PRESIDENTE. Visti gli orientamenti emersi nella Commissione, propongo di accantonare l'articolo 4.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli successivi. Ne dò lettura:

Art. 5.

(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti di ordine speciale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante presentazione di:

- 1) referenze bancarie;
- 2) bilanci o estratti di bilancio, quando la loro pubblicazione sia obbligatoria per

legge, relativi a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;

3) dichiarazione concernente la cifra di affari relativa a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;

b) la capacità tecnica, da dimostrarsi mediante:

1) titolo di studio e *curriculum* professionale del direttore tecnico dell'impresa o dell'imprenditore che sia anche direttore tecnico;

2) certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente o diretti dal direttore tecnico, indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;

3) per l'iscrizione negli importi superiori a lire 3 miliardi, certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;

4) dichiarazione concernente e le attrezzature e i mezzi d'opera disponibili;

5) dichiarazione concernente l'organico dell'impresa;

6) ogni altra documentazione che l'interessato voglia produrre per comprovare la capacità operativa dell'impresa.

2. I certificati di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) debbono essere confermati ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata.

È approvato.

Art. 6.

(Rinvio alla normativa generale)

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nonché la legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge.

È approvato.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. È fatto divieto alle imprese di cui all'articolo 1 di eseguire lavori di importo superiore a quello di iscrizione, aumentato di un quinto.

2. Al fine di determinare il valore dell'opera, si farà riferimento all'importo contrattualmente convenuto, nel caso di lavori affidati da committente, ovvero al valore dichiarato alla Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti, nel caso di opere eseguite in proprio.

3. L'impresa che non osservi il divieto di cui al comma 1 è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 600.000; inoltre l'efficacia della iscrizione all'Albo è sospesa dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per un periodo non superiore ad un anno.

4. L'impresa, che esegua i lavori di cui all'articolo 1 priva di iscrizione ai sensi della presente legge, è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000; inoltre la possibilità di ottenere l'iscrizione all'Albo è differita sino al compimento di un periodo massimo di un anno dalla presentazione della domanda.

5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge punite con sanzione amministrativa provvedono i funzionari in servizio presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

6. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Provveditore regionale alle opere pubbliche, quale autorità competente ad emettere ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge citata.

A questo articolo sono stati presentati da parte del relatore alcuni emendamenti. Con il primo emendamento si tende ad elevare la pena pecuniaria prevista nel comma 3 nella

misura minima di lire 100.000 a lire 2 milioni e nella misura massima di lire 600.000 a lire 12 milioni. Con il secondo emendamento si tende ad elevare la sanzione pecuniaria amministrativa prevista nel comma 4 nella misura minima di lire 500.000 a lire 5 milioni e nella misura massima di lire 3 milioni a lire 30 milioni.

Sempre da parte del relatore è stato presentato un emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 7. Ne do lettura: «7. Non possono essere eseguiti i lavori di cui all'articolo 1 se non dietro presentazione al comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, del certificato che attesti l'iscrizione dell'impresa esecutrice nell'Albo nazionale dei costruttori per importo corrispondente ai lavori da realizzare. Il certificato dovrà essere presentato anche dalle imprese alle quali dovesse essere affidata in tutto o in parte l'esecuzione in subappalto dei lavori ove il loro importo sia superiore a lire 150 milioni. Nel caso di lavoro in proprio, il titolare della concessione o dell'autorizzazione è parimenti tenuto a presentare il certificato di cui al comma precedente. In entrambi i casi, il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori deve essere presentato entro il termine di inizio dei lavori stabilito dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dai locali regolamenti edilizi. La mancata presentazione del certificato nel termine indicato non consente l'inizio dei lavori. In ogni caso non si applica l'articolo 13 della legge 25 febbraio 1985, n. 47».

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Voglio anzitutto illustrare le motivazioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento aggiuntivo. In questo emendamento si lega la possibilità di eseguire i lavori alla presentazione al comune di un certificato che attesti l'iscrizione dell'impresa esecutrice nell'albo nazionale dei costruttori per importo corrispondente ai lavori da realizzare. Nell'emendamento stesso è prevista la non applicazione dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985 al fine di evitare che un'impresa che intenda eseguire i lavori senza iscriversi all'albo nazionale dei costruttori possa ricorrere alla sanatoria prevista da questo articolo.

8^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

Forse questa cautela si potrebbe considerare superflua dato che comunque l'impresa non iscritta all'albo al momento della sanatoria dovrebbe versare una somma corrispondente al doppio degli oneri di concessione. Si è ritenuto ugualmente opportuno, però, prevedere la non applicazione della legge n. 47.

Gli emendamenti da me presentati ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 tendono ad aumentare le pene pecuniarie previste nell'articolo stesso. Queste sanzioni nel testo originario del disegno di legge erano così esigue da vanificare tutto lo spirito della normativa.

COLOMBO Vittorino (V.). Non è prevista alcuna sanzione per il committente che si avvale di imprese non iscritte all'albo?

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. No, non è prevista.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7 che, data la complessità della materia, sarà effettuata per commi.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al terzo comma dell'articolo 7, tendente ad aumentare le pene pecuniarie ivi previste nel minimo da lire 100.000 a lire 2 milioni e nel massimo da lire 600.000 a lire 12 milioni.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 7 nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, al quarto comma dell'articolo 7, gli importi: «lire 500.000» e:

«lire 3.000.000» rispettivamente con: «lire 5.000.000» e: «lire 30.000.000».

È approvato.

Propongo di accantonare la votazione sull'articolo 7 nel suo complesso. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese, che eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio, debbono produrre richiesta di iscrizione, corredandola della documentazione prescritta.

2. Nel successivo periodo di tre anni, l'organo competente dovrà adottare il provvedimento di iscrizione richiesto e le imprese di cui al primo comma potranno operare, anche oltre il triennio, purchè dimostrino di aver presentato, nei termini e nei modi stabiliti, la relativa domanda di iscrizione.

3. Le imprese che non osservino le disposizioni di cui al primo comma non potranno operare finchè non avranno conseguito l'iscrizione, ai sensi della presente legge.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Considerato che nello stesso si fa riferimento alle imprese che lavorano in conto proprio, propongo, per le ragioni precedentemente esposte, che anche l'articolo 8 venga accantonato.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO